

N. R.G. 2019/1121



TRIBUNALE DI LIVORNO

Nella causa civile iscritta al n. r.g. **1121/2019** promossa da:
ACEFOLD SERVICE COMPANY LIMITED

ATTORE/I

contro

ALESSANDRO LUCIBELLO PIANI

CONVENUTO/I

PORTO DI CECINA S.P.A.

INTERVENUTO

Il Giudice dott. Carlo Cardì,
provvedendo, a scioglimento della riserva assunta, in esito alla scadenza del termine dato per memorie e repliche autorizzate, sul ricorso proposto ACEFOLD SERVICE COMPANY LIMITED, cui ha aderito la società interveniente, con il quale viene richiesto in principalità di:

A) ordinare al sig. Alessandro Lucibello Piani l'oscuramento del sito internet www.soci-portodicecina.it creato in data 05.01.2019 mediante concessione del dominio dal fornitore di servizi internet Register.it S.p.A., con sede legale in Bergamo (BG), Via Zanchi n. 22, e, conseguentemente, la rimozione totale del materiale digitale in esso pubblicato;

B) ordinare al sig. Alessandro Lucibello Piani la immediata cessazione della pubblicazione sul sito internet www.soci-portodicecina.it creato in data 05.01.2019 mediante concessione del dominio dal fornitore di servizi Register.it S.p.A., con sede legale in Bergamo (BG), Via Zanchi n. 22, di qualsiasi documento e/o notizia attinente alla operazione di acquisto del Ramo di Azienda della società Porto di Ce-

cina S.p.A. posta in essere dalla società Acefold Service Company Limited con sede in Suite 28, 143 Main Street, Gbilterra;

C) fissare *ex art* 614-bis c.p.c. una congrua somma di denaro pari ad € 1000,00 (mille/00) o alla diversa somma maggiore/minore ritenuta equa dal Giudice, dovuta dal sig. Alessandro Lucibello Piano alla società Acefold Service Company Limited per ogni violazione dell'emanando provvedimento e, dunque, per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del medesimo;

esaminando in sintesi, propria dei criteri di valutazione della fase, e secondo successione logica le questioni sollevate dalle parti,

RITIENE

Sussiste la giurisdizione della AG italiana, in ragione del fatto che dalla documentazione acquisita agli atti, valutata alla luce delle difese rispettivamente svolte, deve ritenersi che il resistente, abbia domicilio in Italia.

E' infondata l'eccezione di incompetenza. Non viene in gioco nella fattispecie una controversia riservata alla Sezione specializzata in materia di impresa, posto che la causa non concerne rapporti societari, fattispecie di concorrenza sleale interferenti con la tutela della proprietà industriale e intellettuale, e non ricorre alcuna delle altre ipotesi enumerate dall'art. 3 d.lgs. 168/2003 come modificato dall'art. 1 comma 1 lett d) del d.l. n. 1/2012.

I lamentati vizi di notifica del ricorso (che, se sussistenti, sarebbero comunque stati sanati dalla costituzione del convenuto, comparso anche all'udienza) non sussistono, posto che la stessa si è perfezionata al domicilio dello stesso.

Il ricorso è ammissibile con riferimento:

alla mancanza di previa diffida stragiudiziale (par. 4 della comparsa Lucibello Piani), perché la stessa non integra una condizione di procedibilità;

al difetto di residualità del rimedio cautelare atipico azionato (par. 6) perché il relativo giudizio deve essere svolto con riferimento al *genus* dei provvedimenti cautelari tipici,

ed è quindi inconferente il richiamo all'istituto di cui all'art. 16, I comma lett b) del d.lgs. n. 70/2003;

alla dedotta mancanza di strumentalità del ricorso (par. 7), perché gli elementi costitutivi della pretesa di merito sono stati indicati (pag. 20-21 ricorso) in termini tali che è possibile la verifica positiva da parte del giudice in ordine alla attitudine dei provvedimenti richiesti ad anticipare la tutela oggetto dell'instaurando giudizio di merito.

Il ricorrente ha invero attivato il giudizio cautelare - e con ciò si passa ad esaminare, secondo i criteri di valutazione di cui si è fatto cenno, il merito - sulla premessa della esistenza di avanzate trattative con Porto di Cecina spa per l'acquisto del ramo di azienda meglio descritto nel doc. 1, sostenendo che le notizie pubblicate dal convenuto sul sito sopra indicato siano state divulgate illecitamente e tali da interferire, potendole pregiudicare, sulle trattative in corso, e prospettando, quali alternative *causae petendi* dell'illecito extracontrattuale lamentato, la fattispecie di cui all'art. 2598 n. 3 cod. civ. e la clausola generale di responsabilità aquiliana (art. 2043 cod. civ.), evocata in ragione della natura diffamatoria (ovvero della inesattezza: pag. 15 ricorso) delle notizie pubblicate.

Il ricorso non può trovare accoglimento, in difetto *difumus boni iuris*.

Valuta il Tribunale che gli estratti dei contributi pubblicati sul sito trascritti alle pagg. IOe 11 del ricorso non possano sostenere la pretesa cautelare.

Per un verso, infatti, non è stato allegato in quali parti le stesse (peraltro, a volte riferite a soggetti terzi rispetto alla società ricorrente) contengano dati o informazioni non veritiere, per altro verso esse non risultano gratuitamente lesive dello standing reputazionale di Acefold, le pubblicazioni riportate consistendo nella pubblicazione di notizie, non riservate, attinenti alla composizione del capitale ed ai dati di bilancio della società, accompagnate da commenti che, nei termini in cui risultano declinati dal Lucibello Piani, socio della società proprietaria del ramo di azienda in vendita, non risultano avere valenza diffamatoria. Ciò solo non consente di ravvisare la violazione del parametro di riferimento che deve caratterizzare, ex art. 2598 n. 3 cod. civ., la condotta di concorrenza sleale, omessa ogni valutazione in ordine alla sussistenza degli ulteriori elementi della fattispecie.

Inoltre, come fa esattamente rilevare la difesa di parte resistente (pagg. 10-11 replica), l'attitudine lesiva della condotta con riferimento (alle conseguenze del temuto fallimento della) trattativa in atto deve sicuramente essere (deve precisarsi: almeno allo stato) esclusa, atteso che Porto di Cecina è intervenuto *ad adiuvandum* di Acefold, chiedendo l'accoglimento del ricorso. Anche sotto questo profilo, pertanto, il ricorso non è assistito dal connotato della presumibile fondatezza della domanda.

Le spese processuali, liquidate nella misura di cui in dispositivo tenuto conto del valore e natura della controversia e dei parametri tutti di cui al D.M. 55/2012, vengono compensate tra le parti nella misura di un terzo, atteso il rigetto delle eccezioni preliminari di rito e di merito sollevate da parte resistente, e nel resto, stante la soccombenza nel merito, debbono essere poste a carico in via solidale di ricorrente e intervenuta.

P.Q.M.

Il Tribunale di Livorno, rigettate le eccezioni di parte resistente richiamate in motivazione,

1. rigetta il ricorso proposto da ACEFOLD SERVICE COMPANY LIMITED nei confronti di ALESSANDRO LUCIBELLO PIANI
2. condanna ACEFOLD SERVICE COMPANY LIMITED e PORTO DI CECINA S.P.A. in solido tra loro, a rimborsare a i 2/3 delle spese processuali ALESSANDRO LUCIBELLO PIANI, che liquida per intero in € 2.000,00 per la fase di studio della controversia, € 1.500,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 1.250,00 per la fase introduttiva, € 1.250,00 per la fase di trattazione, € 2.000,00 per la fase decisoria, oltre 15% spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge; dichiara le spese processuali compensate fra le parti per la restante quota.

Si comunichi.

Livorno, 04/05/2019.

IL GIUDICE

dott. Carlo Cardi

